

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

AVV. ALESSANDRO MANNO  
Via Muzio Clementi, 68  
00193 – Roma  
tel. 06.68.13.94.68 fax. 06.97.62.57.33  
alessandro.manno@bdmlaw.it

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

*Sezione lavoro*

**Ricorso ex art. 28 L. 300/70**

*per*

**Or.S.A. TPL** – nella persona del Segretario Provinciale di Roma Giuseppe Ricciardelli – rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Alessandro Manno C.F. MNNLSN74C01F443I pec alessandro.manno@pec.it presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Roma, via Muzio Clementi 68

- *ricorrente*

*contro*

**l'A.T.A.C. S.p.a.**, nella persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Roma, Via Prenestina

- *convenuta*

**FATTO**

1. a seguito di regolare espletamento delle procedure di raffreddamento ed in ottemperanza alla normativa prevista per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Or.S.A. TPL ha indetto sciopero con modalità che prevedono, tra l'altro, anche l'astensione dal lavoro straordinario senza obbligo di preavviso fino al 26 giugno 2014 compreso (cfr. doc. n. 1) ;
2. nulla, in merito alle modalità e tempistiche dello sciopero dichiarate, è stato osservato ovvero eccepito dalla competente Commissione di Garanzia;
3. a seguito dell'indizione dello sciopero, l'ATAC ha emanato disposizioni le quali prevedono, per quanto concerne gli operatori di stazioni aderenti allo sciopero, che nel caso siano presenti presso le stazioni guardie giurate – le quali non sono né dipendenti dell'azienda né in possesso dei requisiti e della formazione necessaria a presenziare le stazioni prive degli operatori scioperanti, ad attivare/disattivare il sistema dei segnali ferroviari, le scale

mobili, a gestire le possibili ipotesi di emergenze, evacuazioni etc – le stazioni possono rimanere aperte e le scale mobili attivate (cfr. doc. n. 2);

4. a seguito di tali disposizioni, parte ricorrente diffidava l'azienda a revocare tali istruzioni in quanto apertamente antisindacali e contrarie alla sicurezza (cfr. doc. n. 3);
5. a parziale revoca della disposizione contestata, l'azienda limitava l'ipotesi del mantenimento in esercizio delle stazioni prive di operatore in conseguenza dello sciopero solo ad alcune fermate (cfr. doc. n. 4) e introduceva l'obbligo per il personale di comunicare preventivamente la propria adesione allo sciopero;
6. durante lo sciopero si è effettivamente verificata l'ipotesi in cui, ad esempio presso la fermata Flaminio, la stazione sia rimasta aperta con le scale mobili attivate in assenza di operatori stante la presenza di guardie giurate;
7. Or.S.A. TPL è soggetto che svolge la propria attività a livello nazionale, come comprovato documentalmente non solo dalla documentazione statutaria ed organizzativa (cfr. doc. n. 5 statuto e 6 comunicazione nomine organismi provinciali), ma anche dal protocollo nazionale siglato con ASSTRA dal quale si evince chiaramente come la principale organizzazione datoriale del trasporto pubblico locale riconosca dignità nazionale ad Or.S.A. TPL istituendo con essa un protocollo di relazioni industriali a livello nazionale nel quale viene espressamente dichiarata la rappresentatività a livello nazionale di parte ricorrente (cfr. doc. n. 7);
8. Or.S.A. TPL è articolata a livello nazionale, regionale e provinciale (cfr. doc. n. 7 statuto e cfr. doc. n. 8 comunicazione nomine organismi provinciali);

tutto quanto sopra premesso il contegno aziendale è da ritenersi antisindacale per le seguenti considerazioni

### **DIRITTO**

Le disposizioni aziendali in esame sono antisindacali per due ordine di ragioni, poiché di fatto mirano a limitare gli effetti dello sciopero (i) attribuendo a soggetti terzi estranei all'azienda compiti di supervisione delle stazioni che non competono loro e che connotano tipicamente le mansioni degli operatori di stazione e (ii)

ponendo a carico dei lavoratori l'obbligo di comunicare preventivamente l'adesione o meno allo sciopero.

### **Sull'affidamento a personale esterno delle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti**

Sul primo punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di esprimersi e non ci pare in dubbio il fatto che il mantenimento o meno in funzione delle scale mobili a seconda che presso la stazione priva dell'operatore scioperante vi sia o non vi sia una guardia giurata sottende necessariamente l'affidamento a questa del compito di gestire e supervisionare tali impianti, così come – evidentemente – tutta la stazione.

Poiché una stazione non può rimanere aperta in assenza di operatore – e ciò vale per tutte le stazioni e non solo per quelle c.d. profonde elencate nella parziale modifica dell'ordine di servizio – emanare un ordine di servizio nel quale la chiusura viene esclusa se vi è la guardia giurata non può non significare che le funzioni affidate agli operatori sono traslate in capo alle guardie giurate e ciò è certamente pacifico per quanto riguarda la supervisione e gestione delle scale mobili.

Come altrimenti spiegare la differenziazione operativa tra le ipotesi in cui vi siano le guardie e le ipotesi in cui non vi siano?

A nulla varrebbe l'obiezione secondo la quale la chiusura delle stazioni, a seguito della diffida, è stata limitata, con altra disposizione, a soltanto alcune stazioni e non ad altre, non comprendendosi per quale ragione e sulla base di quale *ratio* in alcuni casi l'operatore di stazione è sostituibile dalle guardie giurate e in altri tale sostituzione non sarebbe valida: la gestione dell'impianto di segnalamento ferroviario, i piani di evacuazione ed emergenze, l'attivazione/disattivazione delle scale mobili sono tutte funzioni rispetto allo svolgimento delle quali solo gli operatori di stazioni hanno le necessarie abilitazioni per tutte le stazioni e competenze e, per converso, rispetto allo svolgimento delle quali le guardie giurate non hanno competenza ed abilitazione per nessuna stazione, di modo che operare una distinzione fra stazioni non ha senso alcuno, tranne quello di nuocere all'attività sindacale dell'Or.S.A. TPL.

*“Non integra condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, il comportamento del datore di lavoro il quale, al fine di limitare gli effetti pregiudizievoli di uno*

*sciopero, utilizzi il personale non scioperante, rimasto quindi a disposizione, eventualmente adibendolo a mansioni proprie dei colleghi in sciopero. L'utilizzo di personale esterno fornito da imprese terze, invece, integra condotta antisindacale.”* (Trib. Milano 9/9/2008, Est. Mariani, in Orient. della giur. del lav. 2008, 517)

Trattasi, tra l'altro, non solo di personale esterno, ma anche di personale privo di ogni formazione, competenza e autorizzazione per presiedere ad attività tanto delicate e complesse quali una eventuale evacuazione od emergenza, la gestione dei segnali, l'attivazione dei sistemi di sicurezza, da effettuarsi secondo i regolamenti di esercizio approvati da organismo pubblico quale l'USTIF il quale – a garanzia della pubblica incolumità – le ha demandate agli operatori di stazione e non certo a guardie giurate prive di ogni competenza e formazione.

In altri termini, la decisione aziendale di tenere aperte quelle stazioni prive di operatori di stazione, ma presenziate da guardie giurate si risolve nell'indebito affidamento a soggetti terzi di funzioni proprie dei lavoratori scioperanti e ciò da un lato costituisce un abuso del diritto dell'imprenditore di limitare gli effetti dello sciopero e, dall'altro, una chiara lesione dell'attività sindacale posta in essere dall'Or.S.A. tramite l'indizione dello sciopero.

\*\*\* \*\*

### **Sull'obbligo di comunicazione preventiva dell'adesione**

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di esprimersi e, pur sancendo la natura non antisindacale del c.d. sondaggio preventivo da parte del datore circa l'adesione o meno ad uno sciopero, è pervenuta a tale valutazione per la considerazione che tali sondaggi non si caratterizzavano per l'obbligo del lavoratore di esprimere la propria determinazione.

Se, dunque, la natura antisindacale è stata fatta derivare dalla natura puramente facoltativa e non obbligatoria della risposta del lavoratore alla richiesta aziendale di conoscere i suoi intendimenti rispetto allo sciopero, deve *a contrario* ritenersi che, per la medesima giurisprudenza di legittimità, la disposizione aziendale che ponga a carico del lavoratore l'obbligo di comunicare la propria adesione connoti in termini antisindacali il contegno datoriale.

Nel caso di specie non v'è dubbio alcuno che la disposizione in esame introduca un vero e proprio obbligo e, dunque, che essa vada revocata in quanto illegittima sotto il profilo della lesione delle prerogative sindacali di parte ricorrente.

L'obbligo di comunicare la propria partecipazione all'astensione assume, anche alla luce della valutazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità suindicata, valenza antisindacale poiché il lavoratore deve ritenersi libero di autodeterminarsi sulla sua partecipazione all'astensione dal lavoro fino all'ultimo momento possibile, tanto che – pacificamente – nessuna norma o principio impongono una preventiva comunicazione a livello individuale.

Tale libertà è però minata dall'obbligo *de quo* poiché la scelta adottata, in quanto oggetto di comunicazione vincolate, non consentirebbe di mutare successivamente idea allorquando, al termine dell'orario ordinario, l'opzione divenga effettiva.

Se è vero che – come pacificamente acquisito – il lavoratore deve essere libero di scegliere se astenersi dal lavoro straordinario o meno fino a quando non termini la prestazione ordinaria, la preventiva comunicazione limita certamente questo diritto anticipandone indebitamente l'esercizio.

È infatti evidente che se il datore qualifica la comunicazione preventiva in termini di obbligo, ottemperare ad esso salvo poi agire in difformità rispetto a quanto comunicato verrebbe certamente avvertito dal lavoratore come contegno antidoveroso e perciò passibile di sanzione, precludendogli una scelta diversa al momento in cui il diritto di scioperare venga effettivamente esercitato.

In altri termini, è evidente che assoggettando il lavoratore ad un obbligo non previsto né dalla legge, né in via pattizia, né – come vedremo – oggetto di indicazione da parte della Commissione di Garanzia, si viola la libertà di questo di scegliere se aderire o meno con l'ampiezza di facoltà che, anche quanto ai tempi della scelta, gli spetta.

Ed invero, se il diritto di sciopero non è comprimibile in alcuna misura, esso non può essere compresso nemmeno quanto ai tempi del suo esercizio, che non può essere artatamente anticipato neanche di un secondo rispetto al suo termine naturale.

Chiaramente, la compressione di tale diritto, che è individuale, riverbera i propri negativi effetti nel più ampio contesto delle rivendicazioni sindacali azionate tramite l'indizione dell'astensione con evidenti effetti di natura antisindacale.

Nemmeno, invero, controparte potrebbe addurre a sostegno della legittimità della disposizione l'esigenza di limitare le conseguenze dannose dello sciopero.

Trattasi, infatti, di sciopero limitato all'astensione dal lavoro straordinario e, dunque, onde evitare il disagio derivante dallo straordinario, sarebbe sufficiente per l'Azienda organizzare i turni di lavoro limitandoli a prestazioni ordinarie, come certamente possibile in un contesto organizzativo nel quale – come dovrebbe essere – il ricorso al lavoro straordinario sia limitato alle sole esigenze produttive straordinarie e imprevedibili e non a coprire deficienze strutturali dell'organico.

In altri termini, poiché l'esigenza aziendale di conoscere preventivamente l'orientamento del lavoratore rispetto all'astensione è stata giudicata meritevole di tutela in quanto funzionale all'esigenza del datore di limitare l'impatto negativo dello sciopero, deve ritenersi che nel caso di specie l'imprenditore, organizzando il lavoro senza turni in straordinario, ben potrebbe evitare gli effetti nocivi dello sciopero senza dover effettuare sondaggio preventivo alcuno, né senza imporre alcun obbligo di comunicazione.

Laddove poi l'Azienda ricorra in modo sistematico e “ordinario” al lavoro straordinario, certamente non potrebbe pretendere di limitare l'impatto della propria scarsa lungimiranza gestionale imponendo l'obbligo di preventiva comunicazione dell'adesione allo sciopero.

Si assisterebbe, altrimenti, al beffardo esito di sacrificare le prerogative sindacali (e individuali) in tema di diritto allo sciopero non già in nome della libertà organizzativa di impresa, ma per colmare i vuoti causati dalla miopia imprenditoriale del datore.

Si osservi, peraltro, che l'obbligo di comunicazione illegittimamente introdotto dalla controparte, non trova riscontro alcuno nelle indicazioni fornite dalla Commissione di Garanzia nella fase che ha accompagnato l'indizione dell'agitazione e, dunque, non solo non è giustificato da indicazioni da questa fornite, ma introducendo elementi diversi da quelli cristallizzati nelle indicazioni si pone in contrasto con esse, costituendo ciò un ulteriore motivo di illegittimità.

**P.Q.M.**

Si chiede che codesto Ill.mo Giudice, previa espletazione degli incumbenti di rito e accertata la fondatezza delle circostanze e deduzioni rappresentate nel presente ricorso, voglia emettere nei confronti dell'Atac s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., ogni provvedimento necessario a determinare, anche *inaudita altera parte*, la cessazione dei comportamenti antisindacali in narrativa ed a disporre la rimozione degli effetti, tra cui condannare la predetta società:

- a disapplicare/revocare/annullare la disposizioni di cui in narrativa e per l'effetto **(i)** rimuovere ogni obbligo di comunicazione preventiva di adesione allo sciopero e **(ii)** non ricorrere all'utilizzo di personale esterno ad ATAC, quali le guardie giurate, onde presenziare indebitamente le stazioni ed evitarne chiusura;

In ogni caso, con ogni consequenziale provvedimento anche per quel che riguarda spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

\*\*\* \*\*

In via istruttoria, si chiede venga disposta audizione di sommari informatori e interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ATAC s.p.a. sui capitoli tutti contenuti nella parte in fatto della presente memoria, preceduti dalla locuzione "*vero è che*" e depurati da giudizi e/o valutazioni in esse eventualmente contenuti.

Si indica come informatore/teste il signor Tiziano Battista, residente in Roma, salva la possibilità di avvalersi di ulteriori informatori nel corso del procedimento.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) comunicazione sciopero;
- 2) fonogramma epistolare ATAC 39/2014;
- 3) diffida Or.S.A.;
- 4) disposizione operativa ATAC 134/2014;
- 5) atto costitutivo Or.S.A. TPL;
- 6) comunicazione Or.S.A. Organismi Provinciali
- 7) protocollo relazioni industriali ATAC/Or.S.A. TPL;

Roma, 16 giugno 2014

Avv. Alessandro Manno